Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SAIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2012

Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla precisa esigenza di portare chiarezza in zone giuridicamente grigie, anche al fine di conferire il giusto risalto alla società naturale fondata sul matrimonio, ritenuta dalla Costituzione valore fondamentale e fondante di una società libera e responsabile. Non è infatti un caso che il presente disegno di legge indichi all'articolo 1, e quindi proprio in apertura, nella famiglia fondata sul matrimonio, in conformità agli articoli 29 e 31 della Costituzione, l'unica unione possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, messe in atto dallo Stato.

Tale scelta mira a rafforzare l'istituto della famiglia, comunemente intesa, e lo protegge da tentativi, sia legislativi che giurisprudenziali, volti a indebolirla mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non possono aspirare alla tutela rafforzata che gode nel nostro ordinamento. Ciò nonostante, tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali convinzioni, è chiamato a interagire: un contesto nel quale vivono migliaia di persone unite da un legame di tipo reciprocamente solidaristico e affettivo, ma non fondato sul matrimonio, sia per scelta sia per pregresse situazioni personali. *Ubi societas, ibi ius*: ed è compito della politica e del legislatore occuparsi della realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte effettuate dai cittadini, stabilendo regole di comportamento anche in funzione di sostegno della parte debole del rapporto.

D'altra parte, fonti autorevoli della Chiesa cattolica (cardinale Carlo Martini – 6 dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto a *status*, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano discriminazioni irragionevoli.

Il presente disegno di legge mira, a stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, viene considerato titolare. Risulta all'estensore inevitabile, anche sulla base delle considerazioni esposte, la strutturazione della convivenza quale elemento di garanzia per la società civile sui diritti e sui doveri a cui sono soggetti i sottoscrittori del contratto di solidarietà e sulle implicazioni che comporta ad altri soggetti parenti o comunque legati ai sottoscrittori.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non abbisogna pertanto di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due soggetti che hanno sottoscritto il contratto di solidarietà di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Contratto di solidarietà)

1. Possono sottoscrivere il contratto di solidarietà tutti i cittadini che rispettino le seguenti condizioni:

a) essere maggiorenni;

b) conviventi stabilmente da almeno tre anni. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

c) uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né vincolati da matrimoni in atto o contratti di solidarietà, alla data di iscrizione in anagrafe come famiglia anagrafica;

2. Con apposito decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno apporta le necessarie variazioni alle anagrafi comunali affinché le persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 possano sottoscrivere il contratto di solidarietà.

Art. 4.

(Diritti e doveri derivanti dal contratto di solidarietà)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

2. Con la sottoscrizione del contratto di solidarietà il convivente è designato quale rappresentante dell'altro con poteri pieni:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

3. In caso di morte di uno dei due conviventi l'altro acquisisce gli stessi diritti di successione spettanti al coniuge come regolati dal codice civile *pro tempore* vigente.

4. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con pre-

cedenza sugli altri obbligati, per il periodo corrispondente alla durata della convivenza medesima.

Art. 5.

(Eventuale cessazione volontaria della convivenza e del contratto di solidarietà)

1. La convivenza cessa nel momento in cui uno dei due conviventi richiede il cambio di residenza con contestuale risoluzione del contratto di solidarietà.

Art. 6.

(Mantenimento del contratto di solidarietà a seguito di temporanea interruzione della coabitazione)

1. Nelle ipotesi in cui soggiungano motivazioni tali per cui si debba procedere ad un cambio di residenza anagrafica, il contratto di solidarietà può essere mantenuto secondo la procedura stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La durata massima del periodo di interruzione della coabitazione non può essere superiore a diciotto mesi, trascorsi i quali il contratto di solidarietà decade d'ufficio.

Art. 7.

(Cittadini stranieri)

1. Qualora uno o entrambi i conviventi sottoscrittori il contratto di solidarietà siano cittadini stranieri, nell'ipotesi che per uno dei due sopraggiunga la mancanza dei requisiti per il mantenimento del titolo di regolare soggiorno, si applicano le disposizioni sull'unità familiare previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 8.

(Matrimoni contratti all'estero non riconosciuti in Italia)

1. Qualora due persone abbiano contratto matrimonio all'estero, nei casi in cui questo non sia riconosciuto in Italia, all'atto dell'iscrizione anagrafica congiunta verrà da subito concessa la facoltà di sottoscrivere il contratto di solidarietà.

€ 1,00